

DIGITAL EDITION
FORUMN.A.
**FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
E DELL'AUTONOMIA POSSIBILE**



**Dal 25 al 27 novembre 2020
e dal 1 al 4 dicembre 2020**

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTO NO ECM

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la scrivente Società _____ con sede legale in _____,

Codice Fiscale _____ Partita IVA n. _____ nella persona del legale rappresentante

Sig. _____ (di seguito denominata, per brevità, "Organizzatore");

E

_____ d'ora in avanti chiamata "Sponsor"

PREMESSO

- › che l'Organizzatore gestisce direttamente, e sotto la propria responsabilità, in modalità "online" il **Forum della non autosufficienza e dell'autonomia possibile** che si svolgerà nei giorni 25/26/27 novembre 2020 e 1/2/3/4 dicembre 2020.
- › che lo Sponsor ha interesse a partecipare all'evento al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, azienda;
- › che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le parti. In ogni caso, nessuno escluso, la eventuale modifica contrattuale dovrà avvenire sempre per iscritto. Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno - al di là di quelli oggi pattuiti - potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

2. Obblighi dell'organizzatore

L'Organizzatore si obbliga:

- › nei confronti dello Sponsor ad effettuare, in occasione dell'evento "online", le attività come previste nell'Allegato n. 1 del presente contratto, secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti tra cui il D.Lgs 219/2006 attualmente vigente;
- › a realizzare l'evento in modo lecito, secondo i principi di trasparenza, correttezza, nel rispetto delle disposizioni regolanti gli eventi;
- › a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell'immagine e dell'azienda dello Sponsor, secondo le modalità stabilite tra l'Organizzatore e lo Sponsor;

3. Obblighi dello sponsor e conflitti di interesse

Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'evento "online" **Forum della non autosufficienza** promosso dall'Organizzatore e a fornire a questo le direttive necessarie alla realizzazione della pubblicità, secondo le modalità stabilite tra Organizzatore e Sponsor. Lo Sponsor si impegna, ove necessario, a chiedere le eventuali autorizzazioni ministeriali.

Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, le Parti convengono che:

- nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al responsabile scientifico dell'evento, a singoli docenti o altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente da Maggioli;
- la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente da Maggioli. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'evento formativo;

PAG. 1

SEGRETERIA COMMERCIALE C/O GRUPPO MAGGIOLI

Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)

tel. 0541 628769 - fax 0541 628768

www.nonautosufficienza.it - forum.na@maggioli.it

P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150



- iv. Maggioli raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- v. lo Sponsor in occasione dell'evento avrà i propri spazi all'interno dell'evento "online" concordati con Maggioli;
- vi. è consentito indicare lo Sponsor prima dell'inizio del corso e successivamente al termine del medesimo; è altresì consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di dépliant e materiale informativo.

4. Corrispettivo

Lo Sponsor pagherà all'Organizzatore, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell'evento, la somma complessiva di € _____ oltre IVA a ricevimento fattura sul c/c bancario dell'Organizzatore prima dell'inizio dell'evento. Il pagamento avverrà a ricevimento fattura, sempre in unica soluzione, a meno che l'Organizzatore non comunichi per iscritto, a sua insindacabile scelta, modalità rateali di pagamento. Le parti sono consapevoli che in caso di ritardo la Legge (decreto legislativo 231\2002) prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori al tasso ivi previsto, che le stesse parti qui espressamente richiamano ed accettano. Lo Sponsor si impegna contestualmente alla sottoscrizione di questo contratto e a trasmettere i relativi dati per la fatturazione del corrispettivo. Per ottemperare ai suddetti obblighi di sponsorizzazione, l'Organizzatore dovrà ricevere il presente contratto regolarmente controfirmato per accettazione. In assenza di sottoscrizione da parte dello Sponsor, e comunque sino a quando il contratto non sia stato correttamente concluso con la sottoscrizione congiunta delle parti, il contratto è inesistente ed inefficace; conseguentemente, in difetto di contratto, nessun obbligo grava sull'Organizzatore né lo Sponsor potrà pretendere alcun risarcimento. Nessun diritto potrà essere rivalso senza l'accettazione del suddetto contratto.

5. Durata

Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua conclusione (intendendosi per tale il momento in cui esso sarà sottoscritto da entrambe le parti) fino alla definitiva conclusione dell'evento.

6. Risoluzione Anticipata

Oltre che nei casi di legge, ed anche in deroga all'art. 1463 del codice civile, il contratto verrà risolto di diritto per impossibilità sopravvenuta non imputabile all'Organizzatore, qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, con conseguente obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere all'Organizzatore il corrispettivo per l'attività di sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione.

7. Limiti Di Responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Organizzatore e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8. Esclusiva

Lo Sponsor non avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento e l'Organizzatore potrà attribuire tale diritto ad altro soggetto.

9. Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016, ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

10. D.L. 231

L'Organizzatore dichiara di aver compreso e conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e del Modello Organizzativo dello Sponsor disponibile sul sito dello Sponsor e si impegna comunque ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e/o dalla violazione del Modello Organizzativo dello Sponsor (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte dell'Organizzatore di tale impegno sarà considerato dalle Parti un inadempimento grave e, quindi, motivo di risoluzione dell'eventuale accordo contrattuale che venga ad instaurarsi tra le Parti stesse, legittimando altresì lo Sponsor a risolvere lo stesso con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

11. Foro competente e aspetti fiscali

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Rimini. Il presente contratto verrà registrato solo in caso di uso.

12. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Timbro e Firma digitale _____

SEGRETERIA COMMERCIALE C/O GRUPPO MAGGIOLI

Maggioli S.p.A. - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
tel. 0541 628769 - fax 0541 628768
www.nonautosufficienza.it - forum.na@maggioli.it
P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150

